

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 21/03/2018:

La tutela del segnalante, il divieto di comunicazione e l'obbligo di astensione per i professionisti.

Cap. Giuseppe Sciarretta
Comandante Sezione Riciclaggio
Nucleo Polizia Economico - Finanziaria - Guardia di Finanza Bologna

Come viene tutelata la riservatezza del soggetto segnalante

Come viene tutelata la riservatezza del soggetto segnalante.

Il divieto di riferire a terzi l'intenzione o che si è effettuata una segnalazione di operazioni sospette.

L'obbligo di astensione nell'adeguata verifica e nei casi di sospetto.

Come viene tutelata la riservatezza del soggetto segnalante.

«La scarsa collaborazione di queste categorie è una criticità presente in molti altri paesi, con numeri di segnalazioni trasmesse anche inferiori a quelli dell'Italia. Essa va contrastata, oltre che con l'intensificazione dei controlli, favorendo un approccio che anteponga la sostanza alla forma nell'applicazione delle previsioni normative e **rafforzando i presidi a tutela della riservatezza**».

Claudio Clemente – Direttore UIF



Il dispositivo antiriciclaggio assicura, nello svolgimento della procedura in questione, un **duplice** sistema di tutele nei confronti del professionista segnalante:

Art. 35 D. Lgs. n. 231/2007
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.** Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Art. 38 D. Lgs. n. 231/2007 - Tutela del segnalante

3. In ogni fase del procedimento, l'Autorità Giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. **In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti,** con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Art. 38 D. Lgs. n. 231/2007 - Tutela del segnalante

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

COME ?!?

Art. 37 D. Lgs. n. 231/2007

Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, **priva del nominativo del segnalante.**

Art. 38 D. Lgs. n. 231/2007 - Tutela del segnalante

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati **sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.**

COME ?!?

**NON LASCIAMO LE SEGNALAZIONI
SULLE SCRIVANIE DEGLI UFFICI**

Art. 48 D. Lgs. n. 231/2007 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:
 - a) **la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
 - b) **la tutela del soggetto che effettua la segnalazione** contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
 - c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.
4. **La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.**

Tutela del segnalante


Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA BOLOGNA
Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Riciclaggio
□ Via Argia Magazzari, 9 – 40127 Bologna (BO) – tel/fax 051.0569191/92/94 – pec:bo124000p@pec.gdf.it

□ /GTMC/Ric./262 Bologna

OGGETTO: p.p. n. _____/20__ R.G.N.R. Mod. 21 nei confronti di _____¹.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI **BOLOGNA**

1. Si comunica che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha inviato a questo Reparto n. 4 "Segnalazioni di operazioni sospette" redatte nei confronti della persona in oggetto indicata.
2. Ciò posto, al fine di consentire a codesta A.G. la valutazione circa l'opportunità di inserire le citate segnalazioni all'interno del relativo fascicolo penale, si forniscono elementi di dettaglio in ordine al contenuto delle stesse, riepilogati nell'allegato prospetto, omettendo di indicare il nominativo del segnalante.
3. Si rammenta infine che, laddove ritenuto necessario da parte della S.V., questo Reparto assicura, sin d'ora, la consueta collaborazione ai fini del perfezionamento delle procedure di acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del D. Lgs. n. 231/2007 come novellato dal D.Lgs. 90/2017.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO

NR. _____/18 R.G.N.R. mod. 21


PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di _____

DECRETO DI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 231/2007)

Il Pubblico Ministero, dr.ssa _____, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____;

- visti gli atti del procedimento n. _____/___ RGNR Mod. 21 nei confronti di _____ + altri;
- letta la nota n. _____/_____ del ___/___/201__ del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza Bologna – Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Riciclaggio;
- ritenuta la necessità di acquisire al procedimento la **segnalazione per operazioni sospette** n. UF _____ del ___/___/201__ formulata, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 231/2007, nei confronti di _____, inviata dall'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia al Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza di Roma e da questi trasmessa, per i relativi approfondimenti, al Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Bologna,

DISPONE

l'acquisizione della sopraindicata segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 231/2007;

DELEGA

per l'esecuzione del presente provvedimento e la contestuale acquisizione, Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza Bologna.

Bologna, ___/___/_____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- dott.ssa _____ -

Il divieto di riferire a terzi l'intenzione o che si è effettuata una segnalazione di operazioni sospette

Art. 39 D. Lgs. n. 231/2007

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta **e a chiunque ne sia comunque a conoscenza**, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 39 D. Lgs. n. 231/2007

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione **tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata**, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.
5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Art. 41 D. Lgs. n. 231/2007
Flusso di ritorno delle informazioni


1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.
2. **La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.**

Art. 41 D. Lgs. n. 231/2007
Flusso di ritorno delle informazioni

3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

Art. 55 D. Lgs. n. 231/2007
Fattispecie incriminatrici

4. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque, essendovi tenuto, **viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3**, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.



L'obbligo di astensione nell'adeguata verifica e nei casi di sospetto

Il professionista **non è un investigatore...**
...ma ha l'obbligo di acquisire informazioni.

In caso contrario...

OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 42)



Il professionista **non è un investigatore...** **...ma ha l'obbligo di acquisire informazioni.**

Art. 28. Responsabilità dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. **In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.**

Art. 42 D. Lgs. n. 231/2007 - Astensione



1. I soggetti obbligati che si trovano **nell'impossibilità oggettiva** di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), **si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni** e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, **limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.**

Art. 42 D. Lgs. n. 231/2007 - Astensione



3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, **limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.**



Art. 18 D. Lgs. n. 231/2007
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

4. **Fermi gli obblighi di identificazione**, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 35 D. Lgs. n. 231/2007
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

Art. 35 D. Lgs. n. 231/2007
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, **i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.** Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione